

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato
«Ultimi Associazione di Legalità»

Il giorno 22 del mese di febbraio, dell'anno 2021, alle ore 17:00, in modalità online, su un canale dedicato della piattaforma Google Meet (meet.google.com/cxq-apbt-vak), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati dall'elenco allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci il Dott. Andrea Manzi, il quale nomina come Segretario della riunione la dott.ssa Silvia Siniscalchi con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) MODIFICA DELLO STATUTO E ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto e adeguamento al Codice del Terzo Settore" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle organizzazioni di volontariato e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 33 articoli.

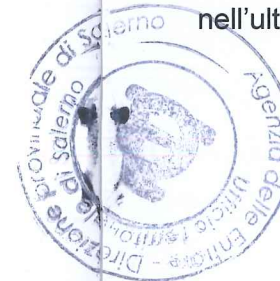
Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei 33 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, richiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018.

Il Presidente Dott. Andrea Manzi, alle ore 20:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun socio presente a questa adunanza.



Il Segretario

Silvia Siniscalchi

Il Presidente

Andrea Manzi

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 683 del 08 MAR 2021
per l'importo di € ESENZ
Salerno, li 08 MAR 2021



AGENZIA FILOMENA
Firma su delega del Direttore Provinciale.

Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 22/02/2021

COGNOME	NOME	Firma	Delegato	Firma delegato
CARLUCCI	ANNA	<i>Anna Carlucci</i>		
CARUSO	FILOMENO	<i>Caruso Filomeno</i>		
DI MATTEO	MICHELE	<i>Michele Di Matteo</i>		
MANGANIELLO	ANIELLO	<i>Angelo Manganiello</i>		
MANZI	ANDREA	<i>Andrea Manzi</i>		
MANZI	FILOMENA	<i>Filomena Manzi</i>		
MASCIONE	PIERPAOLO	<i>Pierpaolo Mascione</i>		
SINISCALCHI	SILVIA	<i>Silvia Siniscalchi</i>		
TRAPASSI	ENRICO	<i>Enrico Trapassi</i>		



ULTIMI - Associazione di legalità
STATUTO - Approvato dal Consiglio dei soci fondatori

AM

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "**Ultimi. Associazione di legalità**" (di qui in avanti denominata semplicemente "Ultimi"), fondata con atto costitutivo sottoscritto in data 14.05.2012.

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Ultimi. Associazione di legalità ODV" oppure "Ultimi. Associazione di legalità organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) art. 5 C.T.S.];
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f) art. 5 C.T.S.];
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i) art. 5 C.T.S.];
4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k) art. 5 C.T.S.];
5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l) art. 5 C.T.S.];
6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lett. p) art. 5 C.T.S.];
7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [lett. u) art. 5 C.T.S.];
8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v) art. 5 C.T.S.];

9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lett. w) art. 5 C.T.S.];
10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lett. z) art. 5 C.T.S.];

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) diffondere nella comunità i valori della legalità e della lotta a tutti i fenomeni mafiosi e ciò in special modo attraverso azioni di educazione dei giovani e di sostegno a persone in condizioni di concreto disagio economico-familiare e/o di emarginazione sociale, specie in territori degradati e con particolare densità di persone in precarie condizioni socio-economiche, nella consapevolezza che la dispersione scolastica, lo stato di bisogno, la situazione di degrado o sociale e la lontananza dello Stato e delle Istituzioni rappresentano per le organizzazioni criminali terreno fertile per la diffusione dei loro traffici e per "assoldare manovalanza criminale".
- b) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, soprattutto nei confronti delle vittime della criminalità organizzata e non e, con specifico compito, nell'educazione alla legalità;
- c) promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle mafie;
- d) promuovere attività con soggetti collettivi impegnati per la legalità in diversi settori di attività civili e sociali (sport, cultura ed economia);
- e) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà, della giustizia sociale e dell'ambiente, specialmente tra le giovani generazioni, basata sul Vangelo che in Matteo 5,6 non solo assicura la beatitudine ma la certezza che "coloro che hanno fame e sete di giustizia saranno saziati" a partire dalla condizione terrena, e sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie;
- f) costituzione di parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter. del Codice Penale;
- g) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione di ogni attività criminosa sia essa afferente a criminalità di tipo organizzato e non;
- h) pubblicare materiali relativi alla lotta all'illegalità;
- i) organizzare corsi di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità;
- j) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
- k) redigere periodicamente una o più relazioni sull'evoluzione del fenomeno mafioso e delle risposte sociali e istituzionali ad esso;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - SEDE

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Mercato San Severino (SA) alla Via Delle Puglie-Parco Castello n.12.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, e dei Probi Viri, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

L'Associazione potrà altresì istituire sedi secondarie e/o operative in tutto il territorio dello Stato prevedendo altresì specifiche forme di rappresentanza e partecipazione dei soci afferenti a tali unità.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II VOLONTARI - DIPENDENTI - COLLABORATORI

ART. 5 - VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività "Ultimi" si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - LAVORATORI

“Ultimi” può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l’associazione e i lavoratori sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ART. 7 - SOCI

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono essere soci di “Ultimi”, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Inoltre possono essere soci di “Ultimi”, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) quali associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, scuole, e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’adesione a “Ultimi” di soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto.

Nessun socio di “Ultimi” e nessun organismo territoriale può assumere il nome di “Ultimi”, che resta riservato all’associazione come tale.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l’ammissione all’associazione è un soggetto minore d’età, la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Per i soggetti collettivi la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e ad essa dovrà essere allegata una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano esclusivamente un sostegno economico all'associazione definendoli "soci sostenitori".

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° **30 giorni**, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;

- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 12 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo che delibererà in merito; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione di "Ultimi" sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice-Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere
- g) il Collegio dei garanti (anche monocratico)
- h) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore
- i) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore
- j) Il Presidente onorario

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Per quanto concerne i soggetti collettivi all'Assemblea partecipa il legale rappresentante o altro componente del soggetto collettivo cui possa essere delegato il potere di esprimere la volontà dell'ente a norma dello Statuto o altra fonte di regolamentazione del soggetto collettivo stesso.

Le generalità del componente delegato dovranno essere comunicate all'Ufficio di Presidenza **n. 3** giorni prima dell'Assemblea per le opportune verifiche di legittimità.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

B) PRESIDENZA

È presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, inoltre si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei Revisori Contabili.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- l'ordine del giorno.

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE: 1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° **7 giorni** prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n° **7 giorni** prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea ordinaria è aperta al pubblico.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la partecipazione dei 3/4 degli aventi diritto e delibera con la medesima maggioranza. Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

L'Ufficio di Presidenza è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare alle riunioni dell'Ufficio, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori Contabili e/o altre persone appositamente invitate, in ragione delle particolari competenze, anche se estranee all'associazione, persone quest'ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.

Qualora vengano a mancare componenti dell'organo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviro.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 (due) membri dell'organo sociale (in questo secondo caso, la riunione deve avvenire entro n° 7 giorni dal ricevimento delle richieste).

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto consegnato a mano almeno n° 7 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere e le altre figure previste dall'organigramma;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;

- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di €10.000, più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, nonché dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

A) ELEZIONE

È eletto dall'Assemblea Generale dei Soci; la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica l'Ufficio di Presidenza e cessa dalla sua carica.

L'Assemblea generale degli iscritti, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria

amministrazione che l'Ufficio di Presidenza ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e dell'Ufficio di Presidenza, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 15 - IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà l'Ufficio di Presidenza per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

ART. 17 - IL TESORIERE

È il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

ART. 18 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è una personalità che per particolari meriti o per anzianità di impegno profuso nell'associazione assume la carica onoraria.

Il Consiglio Direttivo, laddove ne ravvisi l'opportunità, propone all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario il quale manterrà tale carica a vita o fino a rinuncia da parte dello stesso

Con la nomina il Presidente onorario diviene socio e componente dell'ufficio di Presidenza.

Egli gode di ogni diritto e soggiace ai medesimi obblighi dei soci nonché a quelli specifici dell'Ufficio di Presidenza ma non è tenuto al versamento della quota associativa.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 - IL COLLEGIO DEI GARANTI

- Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

RM

- Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.
- Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.
- La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
- I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
- I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Il Collegio dei Garanti giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

Art. 22 - DELEGAZIONI TERRITORIALI

Qualora una sede operativa acquisisca per il numero di associati presenti, per le necessità di sviluppo sul territorio, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo), essa può chiedere di costituirsi come Delegazione Territoriale.

La richiesta di costituzione delle Delegazioni Territoriali deve provenire dalla maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti che operano presso la sede operativa.

Sulla richiesta di costituzione della Delegazione Territoriale delibera l'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza.

Le Delegazioni territoriali ove costituite dovranno prevedere quali organi della Delegazione: Assemblea dei Soci, Presidente e Consiglio di Presidenza.

Le Delegazioni possono partecipare all'Assemblea di "Ultimi" esprimendo un delegato per ogni 10 iscritti. Gli aderenti alle delegazioni non potranno quindi partecipare singolarmente all'Assemblea.

Art. 23 - COORDINAMENTI REGIONALI

Le Delegazioni Territoriali possono costituire coordinamenti regionali composti dai rappresentanti di tutte le Delegazioni Territoriali presenti in una regione.

Essi possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti da un Coordinatore nominato dai Presidenti delle Delegazioni Territoriali.

Il coordinamento può essere altresì convocato qualora ne facciano richiesta i presidenti di almeno i $\frac{2}{3}$ delle Delegazioni Territoriali.

Per ogni altra specificazione si rimanda al regolamento.

TITOLO V ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

BM

ART. 24 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 25 - QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 - ESERCIZIO SOCIALE

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 28 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

ART. 29 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali



DM

redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

ART. 31 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 32 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.



Anna Carlucci

Anna Carlucci

Filomeno Caruso

Filomeno Caruso

Michele Di Matteo

Michele Di Matteo

Filomena Manzi

Filomena Manzi

Pierpaolo Mascione

Pierpaolo Mascione

Silvia Siniscalchi

Silvia Siniscalchi

Enrico Trapassi

Enrico Trapassi

Il Segretario

(Don Aniello Manganiello)

Aniello Manganiello

Il Presidente

(Andrea Manzi)

Andrea Manzi

3 693 08/03/2021

0,00 **TE321L000693000UC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3